

L'attuazione del DL Aree Idonee nelle regioni:

Le proposte di Italia solare per gli obiettivi 2030

Emiliano Pizzini Padova, 10 Ottobre 2024

IL DECRETO - LE FINALITA'

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e le Regioni hanno elaborato un Decreto che dovrebbe costituire uno strumento generale di programmazione per l'installazione degli impianti a fonte rinnovabile;
- Lo stesso fornisce una pianificazione a <u>livello di quantità di installazioni</u> oltre che qualche elemento a livello di qualità che le Regioni devono seguire;
- il Decreto individua la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell'obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili rispetto al 31 dicembre 2020, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e risponde ai nuovi obiettivi derivanti dall'attuazione del pacchetto "Fit for 55", anche alla luce del pacchetto "Repower UE";
- Il Decreto stabilisce principi e criteri omogenei per l'individuazione da parte delle Regioni delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), in linea con il principio della neutralità tecnologica.

Le **Regioni hanno comunque grande discrezionalità** su come raggiungere gli obbiettivi.



LA MAPPATURA DEL TERRITORIO

Le Regioni individuano sul rispettivo territorio:

- superfici e aree idonee: le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'articolo 22 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
- Installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall'Allegato 3 delle linee guida emanate con Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 settembre 2010, n. 219 e successive modifiche e integrazioni;
- superfici e aree ordinarie: sono le superfici e le aree diverse da quelle delle lettere a) e b) e nelle quali si applicano i regimi autorizzativi ordinari di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2011 e successive modifiche e integrazioni;
- aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra: Le aree agricole per le quali vige il divieto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra ai sensi dell'articolo 20, comma 1-bis, del D.L. 2021/199.

DM AREE IDONEE


Le Regioni individueranno dove fare gli impianti sulla base:

- dei principi dettati da norme europee (infrastrutture, consumi, disponibilità risorse);
- del divieto di installazione in area agricola impianti a terra;
- del principio di preferenza per aree edificate, industriali, parcheggi, aree non utilizzabili per altri scopi;
- della possibilità di fare riferimento alle attuali aree idonee.

NON sono idonei:

- Beni culturali e zone di particolare interesse pubblico paesaggistico;
- le Regioni possono dichiarare non idonee le zone vincolate, in modo proporzionato al bene oggetto di tutela e differenziato per fonte. Si possono avere buffer fino a 7 Km da zone vincolate.





LE QUOTE TRA LE REGIONI

Il Decreto ripartisce fra le diverse Regioni l'obbiettivo di aggiungere 80 GW di fonti rinnovabili in esercizio al 2030 rispetto alla quantità di impianti a fonte rinnovabile già installata al 31 dicembre 2020.

Le Regioni a cui è stata attribuita maggiore capacità da installare sono:

la Sicilia con 10.485 MW;

la Lombardia con 8.766 MW;

la Puglia con 7.387 MW;

l'Emilia Romagna con 6.330 MW;

la Sardegna con 6.264 MW;


il Veneto con 5.828 MW.

Questa potenza si riferisce a tutte le fonti rinnovabili, include anche i rifacimenti e potenziamenti, gli impianti di minore dimensione e gli impianti eolici off shore.



IL BURDEN SHARING

Nuova capacità annua cumulata [MW]





CONSIDERAZIONI ITALIA SOLARE

Considerato che il futuro del fotovoltaico si gioca soprattutto sul **consenso delle comunità locali**, è opportuno introdurre meccanismi che, oltre a quanto di seguito specificato per le aree idonee, prevedano:

- una coerente gestione dei **procedimenti di connessione**, nuovi e in corso, ma anche delle Via nazionali;
- una proposta di aggiornamento della disciplina delle **misure di compensazione**, ancora regolate dalle linee guida nazionali del 2010;
- una sorta di **guida per lo sviluppo, la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti**, in particolare a terra e di una certa rilevanza, predisposto dall'associazione e utilizzato su base volontaria dagli operatori, con l'obiettivo di favorire anche il dialogo con il territorio e la massimizzazione delle ricadute.



SUGGERIMENTI ALLE REGIONI

- Benché gli **obiettivi 2030** assegnati dal decreto aree idonee siano espressi in potenza, l'obiettivo nazionale è di **quota dei consumi energetici coperti da fonti rinnovabili** (quindi il rapporto produzione energetica da rinnovabili/consumi totali), quindi occorre **massimizzare la produzione**.
- Il passaggio di cui sopra diventa ancor più importante se vi sarà il **passaggio dal PUN al PZ**, disposto dal DL 210/2021..
- E' necessario altresì che gli impianti producano **energia a costi contenuti**, comunque inferiori ai prezzi previsti dal decreto FerX. E' quindi essenziale che le regioni valutino con buona disposizione anche gli impianti con moduli a terra.
 - Se si individuano le aree idonee con **criteri eccessivamente restrittivi**, ne consegue un **aumento generalizzato dei costi**, da quelli dei terreni alle autorizzazioni, fino ai costi di costruzione e gestione. È quindi importante anche una oculata applicazione della disposizione del comma 3 dell'articolo 7 del decreto aree idonee, in base alla quale le Regioni possono **stabilire una fascia di rispetto** dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.

SUGGERIMENTI ALLE REGIONI

- Occorre prestare attenzione alla "qualità" delle aree idonee: aree con pendenze eccessive, aree con rischi idrogeologici, etc. sarebbero da evitare. Sarebbe invece da mappare e identificare come aree idonee i terreni privi di acqua ovvero non coltivati da diversi anni.
- Nel PNIEC vi sono varie opzioni per arrivare agli obiettivi, alcuni di questi sono maggiormente realizzabili altri meno. In particolare in alcuni casi sono **necessari investimenti infrastrutturali** significativi (soluzioni off-shore sono auspicabili ma allo stato immediato difficili da implementare). Occorre quindi creare una classificazione che dia una soluzione 'credibile'.
- I criteri generali di individuazione delle aree idonee dovrebbero essere oggetto di preventivo confronto tra le regioni, con lo scopo di delineare un **approccio il più possibile omogeneo**, fermo restando che la successiva individuazione delle aree idonee in ciascuna regione sarà effettuata sulla base delle rispettive specificità ed esigenze.
- il tema del trattamento da riservare ai **progetti in corso**: riteniamo che le Regioni debbano in ogni caso rispettare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 5 del DL 63/2024 "agricoltura", il divieto di installazione di impianti con moduli a terra in aree classificate agricole non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative,

QUALI AREE IDONEE 1/2

E' opportuno considerare **idonee con atto immediato delle regioni**, antecedente alle leggi regionali con le quali saranno individuate le altre aree idonee:

- aree già impermeabilizzate, coperture ma comprendere anche i parcheggi
- aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, per servizi e logistica
- aree su cui occorrono interventi di **bonifica, cave** e **miniere cessate**
- aree su cui sono proposti **impianti per l'autoconsumo**, **anche a distanza**, e per **comunità energetiche**
- aree nelle immediate vicinanze di stabilimenti industriali o di zone industriali, artigianali e commerciali, anche se agricole, consentendo autorizzazione e realizzazione di impianti anche con moduli a terra, per garantire la fornitura di energia elettrica alle imprese a costi contenuti e stabili, requisito essenziale per la competitività e quindi per la difesa dell'occupazione



QUALI AREE IDONEE 2/2

E' opportuno considerare **idonee con atto immediato delle regioni**, antecedente alle leggi regionali con le quali saranno individuate le altre aree idonee:

- terreni agricoli, ovviamente non rientranti in aree protette, non produttivi, e quindi considerati «marginali», perché privi di disponibilità di acqua o delle caratteristiche per essere coltivati. In questi casi gli impianti possono essere normali impianti a terra
- aree agricole in cui si installano **impianti agrivoltaici in tutte le configurazioni**, purché garantiscano una **sostanziale continuità agricola** e rientrino in progetti di **supporto allo sviluppo delle attività agricole** (investimenti in tecnologie agrarie avanzate, come l'aero/idroponico e l'irrigazione di precisione; integrazione a valle delle filiere; uso di mezzi agricoli elettrici...)
- aree da destinare agli accumuli, sempre in assenza di vincoli. Attenzione particolare meritano gli impianti di accumulo centralizzati.
 Obiettivo: consentire la continuità, in tutte le ore e i giorni dell'anno, dell'utilizzo locale dell'energia rinnovabile.

ULTERIORI RICHIESTE

- Qualificare con atto immediato come **non idonee** per il fotovoltaico **le aree con vincoli rilevanti**, in modo da evitare di dover valutare progetti con scarsa o nulla possibilità di autorizzazione.
- E' importante che le regioni valutino con **priorità** e positiva disposizione i **progetti incentivabili con risorse PNRR**, considerando i tempi ravvicinati che il PNRR detta per tali progetti. Per gli stessi progetti andrebbero considerate **corsie privilegiate per la connessione alla rete**.
- Assicurare una adeguata distribuzione degli impianti sul territorio, tenendo conto anche della localizzazione dei consumi e della rete.
- In questo ambito potrebbe essere opportuno prevedere delle dimensioni massime degli impianti con moduli a terra, anche diverse in base alle peculiarità delle zone, che comunque garantiscano economie di scala.
- Monitorare con continuità lo sviluppo degli iter autorizzativi, delle realizzazioni e delle connessioni, opere di rete incluse, per conoscere il punto in cui ci si trova nel percorso di decarbonizzazione dell'isola, rispetto all'obiettivo regionale condiviso con lo Stato, per poter decidere consapevolmente se e come proseguire con le realizzazioni, anche alla luce delle esperienze sino a quel momento fatte.

BREVI CENNI AL TESTO UNICO FER

Il Governo è stato delegato dal Parlamento ad adottare uno o più Decreti Legislativi ai fini della:


- 1. razionalizzazione, del riordino e della semplificazione della normativa;
- 2. riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e delle imprese;
- 3. crescita di competitività del Paese.

Dopo il primo passaggio in CdM, lo scorso 7 agosto, **adesso è il turno delle Commissioni Parlamentari** esprimersi sul Decreto.

Deve inoltre essere acquisita l'intesa della Conferenza unificata e il parere del Consiglio di Stato

Il termine ultimo per la definitiva approvazione del Decreto Legislativo è fissato al 26 novembre 2024





OSSERVAZIONI GENERALI AL TU FER

- Poche le semplificazioni previste dalla delega come ad esempio la reintroduzione, per tutti i regimi amministrativi, del titolo edilizio ai fini della costruzione degli impianti;
- il TU si limita a raccogliere le disposizioni già vigenti, evitando quasi del tutto
 semplificazioni e razionalizzazioni. Infatti, per quanto riguarda la disciplina in materia di valutazioni ambientali sono state introdotte previsioni, distinguendo tra competenze statali e regionali, sulla base di tipologie impiantistiche e soglie di potenza disparate;
- poca cura nella ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni in materia di
 procedimenti di interesse delle rinnovabili. Infatti, le valutazioni ambientali sono affidate allo Stato al di sopra di determinate soglie di potenza, peraltro con uno scarso coinvolgimento delle Regioni ma spetta sempre a queste ultime il rilascio dell'autorizzazione;
- elude quanto previsto dalla riforma 1 della Missione 7 del PNRR, in base alla quale l'Italia deve adottare il Testo Unico di cui allo schema di Decreto Legislativo e **individuare** anche le **zone di accelerazione per le energie rinnovabili**;
- il TU doveva stabilire "**norme limite**", in modo che **Regioni** non possano applicare norme di autorizzazione più rigide di quelle previste dalla legislazione nazionale.

ASPETTI NON CONSIDERATI DAL TU FER

- mancato coordinamento tra le procedure abilitative e le procedure per la realizzazione degli impianti tra cui le procedure di connessione degli impianti alla rete elettrica;
- introduzione nel Decreto Legislativo di misure di coordinamento per stabilire criteri di priorità per il trattamento delle domande di autorizzazione;
- non si rinviene traccia di semplificazioni specifiche per gli impianti in aree idonee (ad esempio, art. 22 bis D.L.gs. 199/2021);
- chiarire come si coordinano le disposizioni dello schema di Decreto Legislativo con altre che pure attengono ai procedimenti ambientali e autorizzativi (PUA procedimento unico ambientale e PAUR provvedimento autorizzativo unico regionale)
- SUER: rendere tale piattaforma idonea a tracciare tutti gli impianti, a qualunque regime autorizzativo sottoposti, compresi quelli realizzabili in attività libera. Prevedere di interconnettere tale piattaforma con gli altri portali delle richieste di connessione di Terna e dei distributori, così da avere una visione completa di tutte le fasi di sviluppo degli impianti a fonte rinnovabile e delle infrastrutture di rete;
- ricognizione delle norme da abrogare.





Iscriviti a ITALIA SOLARE



italiasolare.eu info@italiasolare.eu









